

N. [REDACTED] R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

Parte_1 *Parte_2* *Parte_3* *Controparte_1*
Controparte_2 *Controparte_3* e *CP_4* con l'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

PARTI ATTOREE

CONTRO

[...]

[...]

Controparte_5 con l'avv. [REDACTED]

PARTI CONVENUTE

CONCLUSIONI delle parti:

Per le parti attoree:

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, visto il disposto di cui agli artt. 2054 c.c. e 140, 141, 142, 143 Cds, accertata la responsabilità del sig. *CP_5* e *Controparte_5* condannarli in solido con la *Controparte_6* in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire agli attori tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti in occasione del sinistro di causa in favore di *Parte_1* di *Parte_2*, delle figlie *Parte_3* e *Controparte_1* nonché dei genitori *Controparte_2* e *Controparte_3* e della sorella, *CP_4* nella misura che sarà ritenuta di giustizia (detratto l’acconto versato in favore del solo signor *Parte_1*, il tutto oltre ad interessi al tasso di legge dal fatto sino all’introduzione della domanda e quelli moratori

ex D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dall'introduzione del giudizio, oltre rivalutazione monetaria, fino al saldo. Con il favore di tutte le spese, dei diritti e degli onorari di giudizio ex art. 91 c.p.c.

In via istruttoria si chiede:

- ammettersi prova per interrogatorio formale e testimoni sui capitoli di prova qui di seguito riportati e preceduti dalle parole "vero che".

- 1) Il giorno 23.09.2018 il sig. *Pt_1* si trovava in [REDACTED], sul marciapiede lato sinistro della [REDACTED] in prossimità del civico n. 36 in compagnia di alcuni amici.
- 2) In tale frangente il sig. *Controparte_5*, alla guida del veicolo [REDACTED], di proprietà di *Controparte_5*, proveniente da [REDACTED], perdeva il controllo del mezzo ed andava ad investire con violenza il Sig. *Parte_1*
- 3) Il Sig. *Pt_1* in conseguenza del sinistro de quo, subiva gravi lesioni personali a causa delle quali fu ricoverato all'Ospedale di [REDACTED] ove rimase degente sino al 25.10.2018.
- 4) A far tempo dalla dimissione del 25.10.2018, le attività della vita quotidiana del signor *Pt_1* prima svolte normalmente, vengono effettuate (quando non precluse in toto), con maggiore sofferenza fisica e conseguente riverbero sulla sfera psichica dell'attore.
- 5) Il sig. *Pt_1* resosi conto delle proprie mutate capacità professionali, causate dal calo di attenzione e dai deficit mnemonici derivatigli dalle lesioni psicofisiche riportate, è stato costretto ridurre la propria attività lavorativa dalle 8 alle sole 4 ore giornaliere.
- 6) Prima del sinistro stradale per cui è causa il sig. *Parte_1* era all'inizio di una promettente carriera nella ditta di impiego, [REDACTED]
- 7) Dopo ed a causa del sinistro di causa sono state precluse al Sig. *Pt_1* qualifiche di livello e/o dirigenziali presso [REDACTED]
- 8) In seguito al sinistro di causa le mutate condizioni psicofisiche e di vita del sig. *Parte_1* si sono riverberate anche sul nucleo familiare convivente composto dal coniuge *Parte_2* e dalle figlie *Pt_3* e *CP_1*
- 9) I genitori *Controparte_2* e *Controparte_3* nonché la sorella, *CP_4* hanno dovuto subire le conseguenze delle gravi condizioni psicofisiche in cui versa oggi l'attore *Parte_1*
- 10) Il Sig. *Pt_1* ha dovuto rinunciare a sport di contatto che già faceva quali calcio, calcetto.
- 11) Il Sig. *Pt_1* ha dovuto rinunciare a praticare sport di contatto quali box, kickboxing, judo, karate che pure praticava.
- 12) Il Sig. *Pt_1* ha rinunciato al conseguimento di brevetto di immersioni subacquee in quanto non può più immergersi a profondità anche esigue, che ne precludono la sua sicurezza a causa del cambio di pressione.

- 13) Il Sig. Pt_I ha dovuto rinunciare alle escursioni in montagna, nonché agli sport alpinistici quali lo sci, in quanto il cambio di pressione in montagna ne preclude la sua sicurezza.
- 13) Il Sig. Pt_I ha dovuto vendere la sua moto rinunciando all'escursioni con essa, poiché ritenuta una pratica particolarmente pericolosa vista la precarietà in cui versa la sua situazione clinica (cfr doc. 28).
- 14) Il Sig. Pt_I prima del sinistro di causa amava degustare liquori e vini in compagnia attività oggi preclusa.
- 15) Il Sig. Pt_I ha ridotto considerevolmente le visite di parenti e amici in quanto fa molto fatica nelle situazioni di aggregazione, che creano in lui confusione e panico, nonché forti mal di testa e affaticamento da concentrazione.
- 16) Il Sig. Pt_I è impossibilitato a frequentare centri commerciali con la famiglia in quanto essendo troppo caotici gli creano problemi di confusione, agorafobia, forti mal di testa e affaticamento estremo.
- 17) Il Sig. Pt_I è impossibilitato ad andare ai parchi divertimento né con gli amici né con le proprie figlie perché gli creano forti disagi sia a livello mentale che fisico, inoltre le giostre potrebbero procurargli traumi importanti a livello cerebrale.
- 18) Il Sig. Pt_I è impossibilitato ad andare al cinema perché le luci gli creano forti mal di testa e nausea nonché senso di smarrimento.
- 19) Il Sig. Pt_I è impossibilitato a leggere come un tempo i suoi amati libri perché dopo poco gli vengono forti mal di testa e cali di attenzione.
- 20) Il Sig. Pt_I è impossibilitato a giocare ai videogiochi in quanto sono proibiti ai soggetti con le sue patologie acquisite a seguito dell'incidente.
- 21) Il Sig. Pt_I è impossibilitato a frequentare pub perché troppo caotici.
- 22) Il Sig. Pt_I è impossibilitato a frequentare i ristoranti perché troppo confusionari.
- 23) Il Sig. Pt_I ha ridotto notevolmente i luoghi a lui accessibili, negandosi di conseguenza anche molte uscite con famigliari e amici.
- 24) Il Sig. Pt_I che era un amante dello sport, sia a livello professionale, che dilettantistico ed aveva un fisico e un corpo perfetto e curato;
- 25) Il sig. Pt_I a seguito delle deturpazioni dovute all'incidente e alla difficoltà acquisita di praticare allenamenti sportivi, ora ha difficoltà a riconoscersi nella propria figura, fino a provarne disgusto;
- 26) Il sig. Pt_I a causa delle deturpazioni dovute all'incidente e alla difficoltà acquisita di praticare allenamenti sportivi, ha maturato un forte disagio, sensazioni di vergogna, mortificazioni continue, poca stima di sé, fino al punto di precludere una vita sessuale normale e a rifuggire ogni contatto sociale.

- 27) Il Sig. Pt_1 ha dovuto rinunciare al piacere e alla sicurezza della propria casa in quanto l'incidente è avvenuto proprio sotto casa sua.
- 28) Il Sig. Pt_1 è impossibilitato ad occuparsi come prima del proprio giardino a causa dei macchinari che provocano in lui forti disagi e mal di testa.
- 29) Il Sig. Pt_1 è impossibilitato a viaggiare come un tempo, in quanto ha difficoltà a prendere aerei che potrebbero avere scompensi di pressurizzazione. Altresì luoghi lontani e nuovi provocano nel Sig. Pt_1 un forte disorientamento e frequenti forti emicranie.
- 30) Il Sig. Pt_1 a seguito dell'incidente è obbligato suo malgrado ad assumere tutti i giorni per 3 volte al giorno pastiglie per il controllo dell'epilessia e conseguentemente costantemente obbligato a richiedere ricette e a recarsi in farmacia di continuo.
- 31) Il Sig. Pt_1 ha rinunciato ad una vita senza farmaci contro l'epilessia che gli procurano forte sonnolenza, nervosismo e irritabilità, precludendogli una vita normale di ragazzo sano di 30 anni.
- 32) Il Sig. Pt_1 prima del sinistro di causa aveva le capacità di giocare per un tempo superiore ad 1 ora al giorno con le sue figlie, oggi questa attività, a causa delle lesioni riportate, gli è preclusa.
- 33) Il Sig. Pt_1 prima del sinistro di causa frequentava amici con figli attività oggi preclusa in quanto il rumore e la confusione lo rendono nervoso e gli provocano forti emicranie.
- 34) Il Sig. Pt_1 prima del sinistro di causa riusciva ad accompagnare all'asilo le proprie figlie in quanto la confusione ed il rumore del luogo non lo disorientavano e non gli provocano emicranie come invece accade oggi.
- 35) Il Sig. Pt_1 prima del sinistro di causa partecipava attivamente alla vita domestica, attività oggi preclusa perché molto spesso troppo stanco.
- 36) Il Sig. Pt_1 prima del sinistro di causa riusciva a consolare le proprie figlie quando piangevano attività oggi preclusa perché il rumore provocato dal pianto delle bimbe lo destabilizzano provocandogli altresì forti emicranie.
- 37) Il Sig. Pt_1 prima del sinistro di causa riusciva a sentire se le sue figlie lo chiamavano per chiedere aiuto mentre dormivano, mentre oggi a causa dei farmaci che è obbligato a prendere ha un sonno troppo profondo per sentirle.
- 38) Il sig. Pt_1 prima del sinistro di causa riusciva a partecipare alle riunioni di famiglie anche durante le festività e gli assembramenti, con la confusione che ne deriva, cosa oggi insostenibile per il suo stato psico-fisico.
- 39) Il Sig. Pt_1 prima del sinistro di causa riusciva a viaggiare con facilità insieme alla sua famiglia attività oggi preclusa a causa della sovente stanchezza e dei problemi di pressurizzazione, che lo obbligano pertanto a non usare aerei ed a scegliere mete sotto i 1000 m s.l.m..

- 40) Il Sig. *Pt_1* prima del sinistro di causa usciva tranquillamente mentre oggi fatica ad uscire a camminare fuori casa con le proprie figlie in quanto angosciato da ogni minimo rumore che gli ricorda il triste incidente successo proprio sotto casa sua.
- 41) Il Sig. *Pt_1* è mancato per lungo periodo da casa togliendo la sua presenza indispensabile alla sua figlia *Pt_3*.
- 42) le lesioni subite dal Sig. *Pt_1* gli hanno precluso la possibilità di essere completamente presente durante la gravidanza e il parto della sua seconda figlia *CP_1*
- 43) nel mese di Agosto 2021, purtroppo, il Sig. *Pt_1* ha avuto un attacco di epilessia che fortunatamente non ha provocato effetti gravi, ma moralmente e fisicamente ha riportato nello sconforto tutto il nucleo familiare.
- 44) Ancor oggi il Sig. *Pt_1* è costretto a fare quotidiano uso del [REDACTED] un farmaco antiepilettico.
- 45) Dall'ottobre 2021 il Sig. *Pt_1* è in cura presso la clinica di riabilitazione di [REDACTED] succursale di riabilitazione dell'ospedale di [REDACTED] e viene seguito dal Dott. *Per_1*, specialista in neuropsicologia, con l'obiettivo di ricevere un ausilio per superare i forti mal di testa che lo affliggono a cadenza settimanale.
- 46) Il Dott. *Per_1*, ha poi consigliato al Sig. *Pt_1* di intraprendere un percorso psicoterapico nella speranza di ottenere dei miglioramenti (vedi relazione medica doc. 37).
- 47) Ad oggi il Sig. *Pt_1* dopo l'intervento di craniectomia, ha la sensazione è di sentirsi l'osso non del tutto stabile.
- 48) Al Sig. *Pt_1* è stata prospettata un'operazione di asportazione della calotta cranica e l'inserimento di una calotta in materiale composito;
- 49) Detta soluzione potrebbe non essere risolutiva dei problemi, in quanto la percentuale di rigetto della calotta composita si aggira attorno al 5 %, con la conseguenza di doversi sottoporre ad una nuova operazione per asportazione della calotta e vivere minimo 6 mesi senza nessuna calotta cranica per poi risottoporsi ad un ulteriore intervento con la speranza che vada tutto bene. (cfr relazione medico neurochirurgo Dott. *Per_2* doc. 38);
- 50) Prima del tragico sinistro stradale per cui è causa il sig. *Parte_1* era all'inizio di una promettente carriera nella ditta di impiego, la [REDACTED]
[REDACTED]
- 51) Il Sig. *Pt_1* rivestiva un ruolo di coordinatore e svolgeva mansioni di Project Manager; in particolare era responsabile della realizzazione dei progetti affidati nei tempi e nei costi concordati coordinando le funzioni e le risorse aziendali coinvolte nei progetti. Partecipava alla definizione del progetto con il cliente interno / esterno e pianificava le sue fasi di realizzazione. Favoriva l'integrazione

e lo scambio di informazioni delle funzioni coinvolte nella realizzazione del progetto. Verificava il rispetto dei tempi e dei costi delle singole fasi di realizzazione, individuava le cause degli scostamenti e interveniva direttamente o negoziava con i direttori delle funzioni coinvolte per raggiungere gli obiettivi prefissati. Attività oggi tutte precluse a causa delle lesioni riportate nel sinistro di causa.

52) Il sig. Pt_1 all'interno dell'azienda era anche Responsabile business development: era responsabile della ricerca, identificazione e valutazione delle opportunità di sviluppo del business aziendale. Creava nuove opportunità di business e informava costantemente il vertice aziendale relativamente ad aziende interessanti a livello commerciale. Analizzava le potenzialità di fatturato e margine di nuovi mercati anche in relazione alle strategie dei concorrenti. Formula piani di sviluppo a medio termine da proporre alla Direzione. Attività oggi tutte precluse a causa delle lesioni riportate nel sinistro di causa.

53) Il sig. Pt_1 rivestiva anche la qualifica di responsabile marketing, in particolare gestiva le attività di marketing strategico in collaborazione con la direzione generale assicurando la definizione e quantificazione del mercato potenziale, la segmentazione di mercato e la valutazione di nuove opportunità di mercato. Attività oggi tutte precluse a causa delle lesioni riportate nel sinistro di causa.

54) Il sig. Pt_1 infine era anche Responsabile di Produzione, pertanto responsabile dell'intero andamento produttivo dell'impresa, nonché pianificatore, controllore e coordinatore dell'attività produttiva dell'azienda per ottimizzarne le risorse e il rendimento. Attività oggi tutte precluse a causa delle lesioni riportate nel sinistro di causa.

55) Il titolare della [REDACTED] da lì a breve tempo avrebbe consegnato le redini dell'azienda al sig. Parte_1 con l'attribuzione di maggiori responsabilità e conseguente con una maggiore retribuzione pari a circa € 400.000/500.000 annui.

56) La Sig.ra Parte_2 ha rischiato di abortire a causa del trauma conseguito al marito per i fatti di causa (cfr doc. 29).

57) Alla Sig.ra Parte_2 è stato prescritto un forte farmaco ipnotico per aiutarla a superare il momento.

58) La Sig.ra Parte_2 durante la sua gravidanza si è presa cura h24 del marito e lo ha seguito durante il coma e durante tutto il processo di riabilitazione.

59) La Sig.ra Parte_2 ha cresciuto da sola, con il marito in coma e poi in riabilitazione, una figlia di soli 2 anni bisognosa di innumerevoli cure data la sua tenera età che le chiedeva insistentemente dove fosse il padre.

60) I Sig.ri Pt_1 fanno fatica a riconoscere in Parte_1 il loro amato figlio, in quanto il Sig. Parte_1 ha subito delle trasformazioni psico-fisiche importanti che comportano difficoltà nei

rapporti con il figlio.

61) La Sig.ra CP_4 è rimasta traumatizzata nel vedere il brutale cambiamento sia mentale che fisico in un fratello che per lei era un modello di vita e di serenità familiare.

62) I rapporti tra la Sig.ra CP_4 ed il fratello sono peggiorati a causa del cambiamento psichico del fratello.

63) La Sig.ra CP_4 ha vissuto con estrema angoscia tutta la vicenda del suo amato fratello in particolar modo perché vive lontano dalla città dove è stato ricoverato il fratello.

64) La Sig.ra CP_4 ha dovuto lasciare la sua nuova famiglia nella città dove vive per poter aiutare il fratello e i genitori prima nel superamento del coma e poi nella lunga e difficile riabilitazione;

65) ██████████, per far fronte al disagio psicofisico del sig. Pt_1 lo ha dotato di una nuova disposizione trasferendo il suo ufficio su di un piano rialzato, lontano dai rumori, munendolo di un divanetto dove, nei momenti più gravi di crisi ed emicranie può distendersi per qualche tempo per riprendere forze e concentrazione.

Con testi:

Testimone_1 residente a ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████, sui cap.

CodiceFiscale_1, Tes_2

residente a ██████████, sui cap. CodiceFiscale_2 /23 /24 /33 /42 /58, Tes_3

[...] residente a ██████████, sui capitoli. cap. Email_1 /23 /24 /33 /42 /58,

Testimone_4 residente a ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

CodiceFiscale_3

7/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/65, CP_7 residente a ██████████ sui

capitoli cap. CodiceFiscale_4

/59/65, CP_8 ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████, sui capitoli NumeroDiCart_1

/15/16/17/18/ 21/22 /23 /24 /27/28/29 /32 /33 /40 /41 /42/43/56/57 /58/59, Testimone_5 ██████████

██████████ ██████████ ██████████, sui capitoli. cap.

Email_2

57 /58 /59, Controparte_9, ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████, cap.

1/2/3/4/13/15/21/22/23/24 /41 /42 /58/61/62/64, DOTT. Controparte_10 /o [...]

Controparte_11 sui capitoli. cap. Email_3 /15/17/18 /42/44 /58 e con

quanti ex adverso indicati;”

Per Controparte_5

“Voglia l’adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare.

IN VIA PRINCIPALE

Accertato e dichiarato che *Parte_I* in conseguenza del sinistro di cui trattasi, ha già ricevuto la complessiva somma di Euro 698.132,00, di cui Euro 472.000,00 da parte di *Controparte_12* a titolo di indennizzo su polizza infortuni ed Euro 226.132,00 da parte di ██████████, a titolo di offerta risarcitoria, tenuto altresì conto di tutte le ulteriori considerazioni svolte in merito alla richiesta di personalizzazione, alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante e/o da perdita di chance economica, alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale emergente e, da ultimo, alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da grave compromissione del rapporto parentale, respingere integralmente le domande proposte da tutte le parti attrici nell'atto di citazione, siccome infondate in fatto e in diritto o, quanto meno, non provate. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite, incluse le eventuali spese di CTU e di CTP, in favore della convenuta ██████████.

IN VIA SUBORDINATA

Quanto alla domanda proposta da *Parte_I* liquidare l'eventuale risarcimento residuo, cioè al netto della complessiva somma di Euro 698.132,00 già percepita dall'attore ante causam, nei limiti di quelle sole voci di danno delle quali lo stesso avrà eventualmente fornito prova di sussistenza, entità e riconducibilità al sinistro.

Quanto alle domande proposte dai congiunti di *Parte_I* contenere ai minimi termini l'eventuale risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, escludendo, comunque, qualsiasi risarcimento per la figlia minore che, all'epoca del sinistro, non era ancora nata.

Spese e competenze di lite, di CTU e di CTP proporzionalmente compensate in base al grado di soccombenza parziale e reciproca fra le parti in causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

Fermo quanto sopra, letti i 58 capitoli di prova articolati nell'atto introduttivo del giudizio, la convenuta ██████████ si oppone all'ammissione:

- dei capitoli 1 e 2, perché superflui, in quanto non contestati;
- del capitolo 3, perché in parte valutativo e in parte da provare documentalmente;
- del capitolo 4, perché generico, valutativo e afferente a questioni da accertare in sede di CTU medico legale;
- dei capitoli 5, 6, 7, 8 e 9, perché generici e valutativi, nonché implicanti adesione ad un ragionamento;
- dei capitoli 10, 11 e 12, perché generici, valutativi, implicanti adesione ad un ragionamento, nonché relativi a questioni da verificare in sede di CTU medico legale;
- del capitolo 13, perché generico, valutativo, implicante adesione ad un ragionamento, nonché relativo a questioni da verificare in sede di CTU medico legale e, in parte, da provare documentalmente;

- del capitolo 14, perché generico, valutativo e implicante adesione ad un ragionamento;
- dei capitoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, perché generici, valutativi, implicanti adesione ad un ragionamento, nonché relativi a questioni da verificare in sede di CTU medico legale;
- del capitolo 23, perché generico, valutativo e implicante adesione ad un ragionamento;
- del capitolo 24, perché generico e valutativo;
- dei capitoli 25 e 26, perché generici, valutativi e de relato ex parte;
- dei capitoli 27 e 28, perché generici, valutativi e implicanti adesione ad un ragionamento;
- dei capitoli 29, 30 e 31, perché generici, valutativi e implicanti adesione ad un ragionamento e relativi a questioni da verificare in sede di CTU medico legale;
- del capitolo 32, perché generico, valutativo e implicante adesione ad un ragionamento; inoltre si fa rispettosamente notare che una delle due figlie del sig. Pt_I prima del sinistro, non era ancora nata;
- del capitolo 33, perché generico, valutativo, implicante adesione ad un ragionamento, nonché relativo a questioni da verificare in sede di CTU medico legale;
- del capitolo 34, perché generico, valutativo e implicante adesione ad un ragionamento; inoltre si fa rispettosamente notare che una delle due figlie del sig. Pt_I prima del sinistro, non era ancora nata;
- del capitolo 35, perché generico, valutativo e implicante adesione ad un ragionamento;
- del capitolo 36, perché generico, valutativo e implicante adesione ad un ragionamento, nonché relativo a questioni da verificare in sede di CTU medico legale;
- dei capitoli 37, 38, 39 e 40, perché generici, valutativi e implicanti adesione ad un ragionamento, nonché relativi a questioni da verificare in sede di CTU medico legale;
- del capitolo 41, perché generico;
- del capitolo 42, perché pacifico;
- del capitolo 43, perché generico, valutativo, nonché ripetitivo;
- dei capitoli 44, 45, 46, 47 e 48, perché generici, valutativi e da provare documentalmente;
- del capitolo 49, perché generico, valutativo, da provare documentalmente mediante la produzione della relativa documentazione medica e da accertare in sede di CTU medico legale;
- del capitolo 50, perché da provare documentalmente;
- del capitolo 51, perché generico;
- del capitolo 52, perché generico e valutativo;
- del capitolo 53, perché generico, valutativo, implicante adesione ad un ragionamento, nonché de relato ex parte;
- del capitolo 54, perché generico, valutativo e de relato ex parte;
- dei capitoli 55, 56 e 57, perché generico, valutativo e implicante adesione ad un ragionamento.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 e la moglie *Parte_2* in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori *Parte_3* (nata nel 2016) e *CP_1* [...] (nata nel 2019), *Controparte_2* *Controparte_3* e *CP_4* rispettivamente padre, madre e sorella di *Parte_1* hanno convenuto in giudizio [...] *CP_5* *Controparte_5* la società *Controparte_5* affermando che in data 23/9/2018 l'autovettura di proprietà di *Controparte_5* condotta da *Controparte_5* ed assicurata con *Controparte_5* aveva investito *Parte_1* che si trovava sul marciapiede, avendo il conducente dell'autovettura perso il controllo della stessa; che a seguito del sinistro *Parte_1* aveva riportato lesioni; che quest'ultimo aveva trattenuto in acconto la somma di Euro 226.132,00 versata da [...] *Controparte_5* e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni lamentati dalle parti attoree.

Controparte_5 costituitasi in giudizio, non ha contestato le allegazioni delle parti attoree in relazione alla dinamica del sinistro, ma ha contrastato la domanda delle parti attoree in relazione a sussistenza ed ammontare dei danni lamentati.

Controparte_5 e *Controparte_5* non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.

Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalle parti attoree nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale, valutativo e documentale, ovvero generico e valutativo; non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla compagnia assicuratrice convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale, documentale e valutativo, ovvero generico e valutativo; ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.

All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:

- tenuto conto che la compagnia assicuratrice convenuta non ha contestato le allegazioni attoree in ordine alla dinamica del sinistro, affermando anzi nella relativa comparsa di risposta di nulla eccepire in merito alla "esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore", e tenuto conto delle dichiarazioni sulla dinamica del sinistro rese dai "testi oculari" alla Polizia Locale (v. la relazione di incidente stradale di cui al doc. 1 delle produzioni delle parti attoree), nel caso di specie emerge la colpa esclusiva del conducente dell'autovettura in relazione alla causazione del sinistro;

- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata e dotata di intrinseca coerenza- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo ad Parte_1 in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di "39 (*trentanove*) giorni", oltre ad un periodo di inabilità temporanea "al 75%" di "90 (*novanta*) giorni", nonché di un periodo di inabilità temporanea "al 50%" di "170 (*centosettanta*) giorni"; la sussistenza di postumi permanenti valutati nella misura "del 36%-37%"; la derivazione da tali postumi di una "maggior *fatica e usura*" lavorativa"; la sussistenza di documentate "spese mediche e di cura", ritenute "necessarie e congrue nel loro ammontare", pari ad Euro 3.041,20;
- ciò posto,
 - o in relazione ad Parte_1
 - la quantificazione del danno non patrimoniale subito dallo stesso va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età di Parte_1 la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti, la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute e la necessità di riconoscere una percentuale di aumento nella misura, ritenuta congrua, del 10% per la personalizzazione in relazione al solo danno permanente e con riferimento alla sola componente del danno biologico/dinamico-relazionale, in ragione della maggior fatica nello svolgimento dell'attività lavorativa- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 285.548,25 per il danno permanente -di cui Euro 196.314,25 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale, somma quest'ultima comprensiva dell'aumento per la summenzionata personalizzazione, ed Euro 89.234,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in Euro 22.022,50 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le predette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 307.570,75, somma liquidata in moneta attuale;
 - nessuna ulteriore somma può essere liquidata in relazione alla c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale, in quanto -tenuto conto che il termine perentorio ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo e che nel sistema delineato dal codice di procedura civile le

produzioni documentali non sono idonee a supplire al difetto originario di tempestiva e specifica allegazione da parte del soggetto gravato dal relativo onere- l'affermato svolgimento delle attività extralavorative accennate nell'atto di citazione è stato dedotto con allegazioni generiche o comunque sprovviste di prova, considerato che l'unica documentazione recante riferimenti temporali colloca lo svolgimento di attività sportiva soltanto in epoca molto precedente rispetto alla data del sinistro in oggetto, apparendo plausibile che la stessa non fosse più praticata al momento dell'incidente, circostanza quest'ultima emergente sia dall'allegazione di cui all'atto di citazione secondo cui *Pt_I*

[...] "vantava un passato" in ambito sportivo, sia dal dato risultante dalla ctu secondo cui tale attività era stata "interrotta nel 2010";

- costituisce fatto pacifico tra le parti attoree e la compagnia assicuratrice convenuta l'avvenuto versamento da parte di quest'ultima in favore di *Pt_I* [...] della somma di Euro 226.132,00 prima dell'instaurazione della presente causa; ciò posto, dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti attoree emerge che la predetta somma è stata versata in relazione al danno non patrimoniale temporaneo ed al danno non patrimoniale permanente;
- dalla documentazione in atti risulta anche la sussistenza del versamento in favore di *Parte_I* in relazione all'infortunio in oggetto, della somma di Euro 472.000,00 da parte di una compagnia assicuratrice terza in base ad una polizza infortuni stipulata; tale erogazione costituisce circostanza rilevante ai fini del decidere, tenuto conto del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'assicurato non può cumulare l'indennizzo dovuto per effetto dell'assicurazione contro gli infortuni con il risarcimento dovuto dal terzo responsabile dell'infortunio (Cass. n. 13233/2014 e Cass. S.U. n. 12565/2018);
- ne consegue che le somme complessivamente percepite da *Parte_I* in relazione al sinistro in oggetto appaiono soddisfattive del sopra quantificato risarcimento del danno non patrimoniale subito;
- in capo ad *Parte_I* sono inoltre derivate quale "conseguenza immediata e diretta" (ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056, co. 1 c.c.) dell'infortunio le seguenti voci di danno patrimoniale emergente: le spese mediche pari complessivamente ad Euro 3.041,20, la somma di Euro 366,00 in relazione alla fattura n. 206/001 del 4/12/2019, la somma di Euro 264,00 per

copia di documentazione sanitaria e le spese legali stragiudiziali, la cui liquidazione ai sensi del DM 55/14 nel testo applicabile *ratione temporis*, vista l'attività documentata in atti, appare congrua nella misura di Euro 2.935,00; la sommatoria di tali importi ammonta ad Euro 6.606,20; il danno emergente risarcibile in favore di *Parte_I* è pertanto pari ad Euro 6.606,20, oltre rivalutazione;

- in relazione alla lamentata sussistenza di un danno emergente concernente gli effetti personali nulla può essere riconosciuto, in quanto, in senso assorbente rispetto ad ulteriori considerazioni, la relativa allegazione attorea appare generica, in assenza della specifica indicazione della sussistenza di danni materiali riportati da beni specificamente individuati ed in assenza di specificazione se il danno sia consistito nella perdita o nel costo di riparazione degli stessi, e tenuto altresì contro dell'assenza di documentazione fotografica al riguardo;
- quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno subito da *Pt_I* [...] nel periodo di ripresa graduale dell'attività lavorativa dopo l'infortunio, si osserva quanto segue: tenuto conto che il CTU ha accertato che il periodo di inabilità temporanea si è protratto, seppur in forma parziale nell'ultima fase, fino alla metà del mese di luglio 2019 e tenuto conto che in data 10/6/2019 il medico del lavoro ha ritenuto *Parte_I* idoneo alla specifica mansione, consigliando una graduale ripresa dell'attività lavorativa, considerate le buste paga relative ai mesi di giugno e luglio dell'anno 2019, e considerato l'ammontare più alto del reddito conseguito nel triennio precedente al sinistro, il danno corrispondente alla riduzione di retribuzione relativa al predetto periodo ricompreso, nell'ambito della inabilità temporanea, tra giugno e luglio 2019, ammonta ad Euro 3.954,72;
- la sommatoria delle sopra indicate somme relative al danno patrimoniale ammonta ad Euro 10.560,92;
- in relazione alla lamentata sussistenza di un ulteriore danno da lucro cessante sul piano lavorativo quale lamentata conseguenza dei postumi permanenti si osserva che la riduzione della capacità lavorativa è nozione medico-legale che non si identifica con il danno patrimoniale; ciò posto, tenuto conto che *Pt_I* [...] non ha né allegato né documentato che dai postumi permanenti sia

derivata una riduzione del reddito percepito prima del sinistro e tenuto conto che *Parte_1* ha allegato di aver ripreso a lavorare presso l'“azienda a conduzione prevalentemente familiare” facente capo al suocero, ove l'infortunato lavorava prima del sinistro, appare plausibile che *Pt_1* [...] abbia conservato le prospettive sul piano lavorativo nell'impresa di famiglia; ne consegue che la doglianza relativa ad un lucro cessante sul piano lavorativo derivante dai postumi permanenti appare infondata;

- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto; sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
- in relazione alle altre parti attoree, con riferimento alla doglianza relativa al lamentato danno da lesione del rapporto parentale nulla può essere riconosciuto, tenuto conto che le parti attoree non hanno dedotto in atti assertivi -entro il termine perentorio ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc che costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo- né specifiche allegazioni inerenti a concrete, pregresse abitudini di vita delle stesse quale presupposto per la valutazione della doglianza in oggetto, né specifiche limitazioni in capo ad *Parte_1* in relazione ad attività da svolgersi con i componenti della famiglia, e quindi anche con le figlie; ciò posto in relazione alla posizione di tutti i congiunti di *Parte_1* in relazione alla moglie di quest'ultimo non risulta la sussistenza di alcuna incidenza del fatto occorso al marito rispetto alla gravidanza che è stata portata a termine con la nascita della figlia *CP_1* e in relazione alla sorella ed ai genitori di *Parte_1* le allegazioni di cui all'atto di citazione non appaiono specificamente circostanziate.

In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di Euro [REDACTED], oltre accessori come sopra indicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta; ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione in favore di *Parte_1* delle spese di lite liquidate in Euro [REDACTED] per esborsi ed Euro [REDACTED] per compenso professionale, oltre a rimborso

forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore di *Pt_1*
[...] el compenso del relativo ctp nella misura di Euro [REDACTED].

Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:

1. condanna le parti convenute al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di Euro [REDACTED] oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna le parti convenute alla rifusione in favore di *Parte_1* delle spese di lite liquidate in Euro [REDACTED] per esborsi ed Euro [REDACTED] per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore di *Pt_1*
[...] el compenso del relativo ctp nella misura di Euro [REDACTED];
3. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.

Milano, 06/03/2026

Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrada